

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4681

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FANFANI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GUARINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(GORIA)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(GORRIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221, concernente disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria

Presentato l'8 giugno 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 15 giugno 1987 scade il termine per la conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 142, recante: « Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte di-

rette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria ».

È ormai evidente che la ridotta attività parlamentare conseguente allo scioglimento delle Camere rende impossibile la conversione in legge del predetto de-

creto-legge, così che è assolutamente indispensabile provvedere con urgenza alla emanazione di un nuovo provvedimento che, riproducendo le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 142 del 1987, assicuri la continuità legislativa senza la quale si verificherebbero: l'interruzione della riscossione dei tributi; la decadenza delle agevolazioni fiscali disposte in favore dei settori degli spettacoli sportivi e cinematografici; la sospensione delle attività di alcuni uffici; l'impossibilità per i contribuenti di avere conoscenza di dati certi (in ordine ai redditi fondiari) da utilizzare per la compilazione della dichiarazione dei redditi e infine l'insorgere di talune difficoltà nell'applicazione delle disposizioni in materia di rilascio dello scontrino fiscale ai fini dell'IVA.

Nel nuovo provvedimento è stata altresì introdotta una indifferibile disposizione diretta a consentire i rimborsi di imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di cittadini italiani residenti in Belgio.

* * *

I. — Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, stabilisce che, per gli spettacoli sportivi di ogni genere sul prezzo di acquisto dei biglietti di ingresso pagato dagli spettatori per assistere allo spettacolo si applica l'imposta nella misura del 4 per cento per i corrispettivi fino a lire 300 (al netto degli oneri fiscali), mentre per i corrispettivi compresi tra lire 301 e lire 1.300 e per quelli compresi tra lire 1.301 e lire 8.000 l'aliquota d'imposta si ricava mediante l'applicazione di apposite formule, dalle quali risulta che, ad esempio, su un biglietto del costo di lire 8.000 (al netto degli oneri fiscali) l'aliquota si aggira sul 25 per cento circa. Per i corrispettivi di importo superiore a lire 8.000 (al netto degli oneri fiscali) l'imposta è stabilita nella misura del 50 per cento.

È da tener presente inoltre che, sempre ai fini della tassazione del prezzo dei biglietti e degli altri corrispettivi (even-

tuali consumazioni comprese nel prezzo del biglietto) pagati dallo spettatore per assistere agli spettacoli sportivi, la legge 5 dicembre 1975, n. 656 (*Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 24 dicembre 1975) — successivamente modificata dalla legge 19 marzo 1980, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 22 marzo 1980) e, da ultimo, dall'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 4 ottobre 1982) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982) — ha disposto che per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è dovuta nelle misure qui di seguito riportate, sempreché nei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli sportivi almeno il 40 per cento dei posti sia destinato alla vendita di biglietti il cui costo non superi lire 6.000 nette.

Le aliquote dell'imposta pertanto applicabili sono le seguenti:

corrispettivi fino a lire 3.150 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da lire 3.151 nette fino a lire 6.000 nette, 8 per cento;

corrispettivi da lire 6.001 nette fino a lire 13.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da lire 13.001 nette fino a lire 18.000 nette, il 20 per cento;

corrispettivi da lire 18.001 nette fino a lire 25.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre lire 25.000 nette, il 50 per cento.

Nei casi in cui non ricorrano le predette condizioni stabilite dalla legge n. 656 (cioè quando non si tratti di manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva ed il 40 per cento dei posti non sia riservato a biglietti fino a lire 6.000 nette) si applicano le aliquote previste dal numero 2

della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.

La complessità delle norme citate e, soprattutto, l'onerosa incidenza fiscale sui biglietti di ingresso agli stadi ed agli altri impianti sportivi, fanno ritenere che la riduzione del numero delle aliquote vigenti e la loro attenuazione valgano da un lato a semplificare la loro applicazione e dall'altro lato a venire incontro alle esigenze del settore sportivo che lamenta l'eccessività dell'incidenza fiscale, attribuendo ad essa una delle cause (da eliminare con assoluta urgenza) della precaria situazione economica in cui versano le società sportive.

Al raggiungimento di tali finalità mira l'articolo 1 del decreto-legge con il quale: a) si modifica il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel senso che viene stabilita una sola aliquota del 4 per cento sul prezzo netto dei biglietti; b) si stabilisce, inoltre, che sui corrispettivi degli spettacoli sportivi di ogni genere è dovuta l'aliquota IVA del 9 per cento. Tale ultima previsione soddisfa alle medesime esigenze di semplificazione dell'applicazione delle norme e di incentivazione del settore, in quanto, secondo la vigente normativa, l'aliquota IVA ridotta è applicabile ove ricorrano le condizioni richiamate a proposito dell'imposta sugli spettacoli; negli altri casi è dovuta l'imposta nella misura ordinaria del 18 per cento. Con il decreto del quale si chiede la conversione dette condizioni vengono quindi rimosse e l'aliquota IVA ridotta del 9 per cento è applicabile in tutti i casi (sia pur pochi) nei quali essa doveva essere applicata con l'aliquota ordinaria. Lo stesso articolo 1 provvede, infine, a stabilire nella misura dell'8 per cento l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli per il settore cinematografico.

II. — Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori, che, come è noto, avrebbero dovuto cessare il 31 dicembre 1983, sono

state prorogate con successivi provvedimenti (da ultimo con il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60) fino al 31 dicembre 1986, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge recante « Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina di riscossione dei tributi » presentato alla Camera dei deputati in data 22 giugno 1984.

Considerato che tale provvedimento è stato definitivamente approvato in data 1° ottobre 1986 e che il concreto avvio del nuovo servizio di riscossione richiede indispensabili tempi tecnici per la messa a punto ed emanazione degli occorrenti decreti legislativi (che dovrà avvenire entro il 15 ottobre 1987) e per i successivi adempimenti organizzatori, si rende necessario assicurare la continuità nella riscossione.

Già con il disegno di legge Atto Senato n. 2026 in data 5 novembre 1986 il Governo manifestò l'intendimento di assicurare la piena ed efficiente continuità della riscossione. La mancata approvazione del predetto disegno di legge e le note vicende che hanno caratterizzato il dibattito parlamentare sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, nonché la mancata conversione in legge nel termine costituzionale dei decreti-legge n. 23 e n. 142 del 1987, inducono a disporre nuovamente la proroga delle gestioni esattoriali, non rinunciate entro il 31 dicembre 1986, alle condizioni previste dalla legislazione vigente, prevedendo però con gli articoli 2 e 3 una sostanziale modifica per quanto attiene alla misura dell'aggio per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti. Tale misura viene ridotta al 50 per cento dell'aggio spettante per la riscossione mediante ruoli. L'innovazione assicura per l'erario un minor onere, rispetto a quello previsto in bilancio per tale titolo, che — in ragione d'anno — può essere stimato nell'ordine di 50 miliardi e costituisce un incentivo per le ordinate gestioni del settore.

La disciplina proposta si applica tuttavia ai gestori che non abbiano formalizzato entro il 5 marzo 1987 la propria rinuncia alla prosecuzione della gestione.

Per quanto riguarda la modifica relativa alla misura dell'aggio, il testo dell'articolo 3 del presente decreto non riproduce la previsione che rendeva applicabile detta modifica anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione siciliana. Sono stati avanzati infatti a tale proposito dubbi di costituzionalità che potrebbero provocare un inutile contenzioso con la predetta regione.

III. — Con il successivo articolo 4 si provvede a dettare un regime di proroga, rispetto ai termini scaduti il 31 dicembre 1986, del termine per la soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette, che altrimenti dovrebbero cessare ogni attività, e del termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle intendenze di finanza da parte delle ragionerie provinciali dello Stato. A proposito di questo secondo problema va osservato che la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il « Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato » prevedeva, all'articolo 2, ultimo comma, che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (4 settembre 1985), le ragionerie provinciali dello Stato avrebbero cessato di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Il suddetto trasferimento di competenze avrebbe però posto le intendenze di finanza — che attualmente non dispongono di una propria specifica struttura organizzativa in materia contabile e il cui personale è già numericamente insufficiente ad assicurare la correttezza dei servizi di istituto — in una situazione di estrema difficoltà.

Pertanto, al fine di poter disporre di un lasso di tempo necessario ad approntare presso i menzionati uffici appositi reparti di ragioneria, il termine so-

praindicato venne prorogato, dall'articolo 3 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, al 1° gennaio 1987.

Nel contempo, poiché l'acquisizione di personale adeguato, per consistenza numerica e requisiti professionali, ai compiti in questione si poneva come condizione essenziale per consentire alle intendenze di finanza la gestione dei servizi in parola, venne presentato al Parlamento un apposito disegno di legge per l'assunzione, con procedure accelerate, di 970 unità di varia qualifica, stimate necessarie per far fronte alle esigenze di cui trattasi.

Tale provvedimento — approvato dal Senato il 6 maggio 1986 — è attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 3745).

Pertanto, ritenuto che non è ormai possibile disporre del personale in questione prima del termine del corrente anno, in quanto si deve ancora procedere a bandire i concorsi, effettuare le prove d'esame ed immettere in servizio i candidati risultati vincitori, si rende necessario proporre un nuovo slittamento del termine per il cennato passaggio di competenze.

Con lo stesso articolo 4 si è previsto il differimento di un anno — al 1° gennaio 1987 — della decorrenza degli effetti delle nuove tariffe di reddito dominicale ed agrario e delle deduzioni fuori tariffa, e si è stabilito che per i periodi di imposta anteriori a quello in cui hanno iniziato ad avere effetto le stesse modificazioni, ai fini delle imposte sul reddito, il reddito dei terreni continua ad essere determinato secondo l'attuale sistema di aggiornamento di cui all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, cioè mediante l'applicazione di coefficienti ai redditi dominicali ed agrari dei terreni.

Per quanto riguarda appunto i redditi dei terreni, l'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del termine del 31 dicembre 1983, ha proceduto alla prima revisione degli estimi dei terreni, tanto che, con decreto ministeriale 7 febbraio 1984, sono

state determinate le nuove tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa conseguenti alla revisione generale stessa. Nonostante ciò e malgrado l'impegno prestato dalla Amministrazione, da più parti si è sottolineata la difficoltà che i comuni incontrano per portare contestualmente a conoscenza dell'intera platea dei soggetti interessati i nuovi dati relativi alle zone censuarie dell'intero territorio comunale e per gli stessi interessati di acquisirli per la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette.

Il provvedimento, conseguentemente alle premesse di cui sopra, fissa anche il coefficiente da applicare per l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari dell'anno 1986 (quali risultano iscritti in catasto anteriormente alle modificazioni derivanti dalla revisione che, come si è detto, avrà effetto dal 1° gennaio 1987). Di tale coefficiente tengono conto le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione dei redditi da presentare in occasione della scadenza annuale. Tale disposizione ha ovviamente effetto anche per la determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per la determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 72-ter del medesimo decreto, per l'anno 1986.

IV. — Come è noto, la legge 26 gennaio 1983, n. 18, istitutiva dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale, prevede all'articolo 4, a partire dal 1° marzo 1987, l'estensione di detto obbligo alla fascia residuale dei contribuenti con volume di affari non superiore a 30 milioni di lire risultante dalla dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1981.

Tenendo conto delle oggettive difficoltà di ordine pratico (prospettate da settori interessati e sottolineate anche in interrogazioni parlamentari) derivanti dall'osservanza dell'obbligo di rilascio

dello scontrino fiscale, viene consentita, con l'articolo 5, per talune operazioni particolari (ad esempio: cessioni di beni in occasione di manifestazioni fieristiche o nei mercati generali o presso gli impianti di distribuzione di carburanti: somministrazione di alimenti e bevande nelle carrozze ferroviarie e nei rifugi montani; cessioni di beni di produzione propria da parte di imprese artigiane negli stessi locali di produzione) l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale, disciplinandone l'esercizio. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese artigiane soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale e con fornitura di quanto occorrente per la prestazione stessa, la norma consente l'opzione per il rilascio, in luogo di detta ricevuta, dello scontrino fiscale.

Sempre al fine di contribuire ad una maggiore razionalizzazione della disciplina vigente, viene soddisfatta l'avvertita esigenza di un coordinamento tra le misure di controllo, stabilendo la non obbligatorietà dell'emissione dello scontrino fiscale per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse a norma del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e per le cessioni di generi agricoli effettuate dai diretti produttori di essi.

V. — In virtù della Convenzione tra l'Italia e il Belgio del 19 ottobre 1970 per evitare le doppie imposizioni, le pensioni e gli altri assegni equiparati erogati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o da altro ente previdenziale a cittadini italiani residenti in Belgio sono tassabili solo in tale Stato. Nella prima applicazione della Convenzione all'atto dell'erogazione della pensione venne operata la ritenuta Irpef, fermo restando il diritto degli interessati di richiedere il rimborso dell'imposta nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni sempre che avessero dimostrato di aver pagato per lo stesso titolo l'imposta anche in Belgio. Successivamente si ritenne che la pensione do-

vesse essere corrisposta senza operare la ritenuta a titolo di imposta. Questo trattamento era però subordinato alla presentazione di una attestazione dalla quale risultasse che la pensione era stata tassata in Belgio.

Conseguentemente, nei casi in cui gli interessati non hanno dimostrato di aver assolto il debito di imposta in Belgio, sull'importo della pensione erogata è stata trattenuta l'Irpef. Il fisco belga, per altro, essendo a conoscenza che alcuni nostri connazionali sono titolari delle predette pensioni, pretende il pagamento della imposta sul reddito che non è stato dichiarato in Belgio nell'erroneo convincimento degli interessati che l'obbligazione tributaria fosse stata definitivamente soddisfatta con l'applicazione della ritenuta alla fonte.

Tale situazione ha comportato un grave disaio per i nostri connazionali residenti in Belgio in quanto essi, da un lato, non possono sottrarsi alla legittima pretesa del fisco belga che non intende rinunciare al proprio credito e, dall'altro lato, non hanno la possibilità di richiedere in Italia il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla pensione essendo decaduto il termine (stabilito dall'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in diciotto mesi decorrenti dalla data in cui è operata la ritenuta) utile per richiedere il rimborso, per cui se il problema non venisse risolto gli interessati si troverebbero nella condizione di dover pagare due volte l'imposta per lo stesso reddito, e cioè in Italia per effetto della ritenuta subita ed in Belgio dovendo soddisfare la pretesa fiscale di tale Paese.

Pertanto si rende necessario intervenire per rimettere in termine gli interessati per la presentazione della domanda di rimborso dell'Irpef trattenuta all'atto dell'erogazione della pensione. A tale scopo l'articolo 6 del presente decreto dispone che l'istanza per ottenere il rim-

borso dell'Irpef pagata può essere presentata entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data della sua entrata in vigore. La disposizione fa riferimento ai rimborsi relativi all'Irpef pagata sulle pensioni erogate a decorrere dal 1980 in quanto la pretesa del fisco belga per il recupero degli arretrati di imposta è limitata all'arco di tempo compreso tra tale anno e quelli successivi.

L'articolo 7 del decreto-legge provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dall'accorpamento e dall'attenuazione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli e dalla unificazione dell'aliquota IVA sui corrispettivi afferenti i predetti spettacoli (articolo 1). Tali minori entrate, tenuto anche conto della circostanza che quelle relative all'imposta sugli spettacoli si sono verificate dal 2 marzo 1987, per effetto del decreto-legge n. 23, e che quelle relative all'imposta sul valore aggiunto sono di trascurabile entità, possono essere stimate per entrambi i predetti tributi nell'ordine di circa lire 38 miliardi per il medesimo anno 1987. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 (Spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, resa possibile per effetto della diminuzione della misura degli aggi della riscossione mediante versamenti diretti disposta con il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge. Lo stesso articolo 7 provvede poi alla copertura dell'onere, valutato in lire 400 milioni, derivante dall'effettuazione dei rimborsi di imposta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6.

L'articolo 8, infine, stabilisce la sostituzione delle disposizioni del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 142, con quelle identiche recate dal presente decreto al fine di evitare la loro sovrapposizione e prevede la sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23, e 16 aprile 1987, n. 142.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221, concernente disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.

ART. 2.

1. Il termine del 30 giugno 1987 previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 73, è differito al 31 dicembre 1987.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1987.

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto

ARTICOLO 1.

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

« 2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:

sui corrispettivi netti 4 per cento ».

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonché il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.

ARTICOLO 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonché nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

ARTICOLO 3.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

« La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18 ».

3. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

ARTICOLO 4.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

3. Le ragioni provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

ARTICOLO 5.

1. È consentita sia l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale che quella per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale per le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

b) cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, ferma restando per le medesime la facoltà di opzione per le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 giugno, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 maggio, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse in esecuzione degli obblighi disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni ».

ARTICOLO 6.

1. Per gli italiani residenti in Belgio, che hanno percepito dal 1980 pensioni o altri assegni ad esse equiparati erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente previdenziale assoggettati a ritenuta in Italia, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 7.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'articolo 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, valutate in lire 5 miliardi e 250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7 miliardi per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819. Per l'anno finanziario 1987 la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 5 miliardi e 250 milioni tratta dalle disponibilità del fondo di cui alla predetta legge n. 819 del 1971. Per gli anni finanziari successivi si provvede mediante riduzione dello stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6, valutato in lire 400 milioni per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 142.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23, e 16 aprile 1987, n. 142.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1987.

COSSIGA

FANFANI — GUARINO — GORIA —
ANDREOTTI — GORRIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.